



Università degli Studi di Messina

**REGOLAMENTO RELATIVO A COLLABORAZIONI
PRESTATE DAGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ**
(Ultima modificazione: D.R. n. 1246 del 07 giugno 2016)

**Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI**

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli Studi di Messina in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Tipologia dei servizi

1. La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Università, a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, può essere attivata per i seguenti servizi:
 - a) collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche e archivi;
 - b) schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
 - c) lavori di dattilografia, di elaborati grafici e di fotocopiatura;
 - d) supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e ricreative;
 - e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
 - f) altri servizi non didattici a favore degli studenti;
 - g) interventi di assistenza a studenti con disabilità/DSA che possono consistere in:
 - g1) disponibilità all'accompagnamento all'interno delle sedi universitarie, delle biblioteche, delle segreterie, delle mense e dei servizi abitativi dell'ERSU;
 - g2) disponibilità all'assistenza durante le lezioni, i colloqui con i docenti e gli esami.
2. La collaborazione a più tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti. La collaborazione destinata ai servizi, di assistenza a studenti con disabilità/DSA è attivata tramite bandi specifici.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a richiesta delle strutture, possono autorizzare l'assegnazione di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate.

Art. 3

Luogo durata e caratteri delle collaborazioni

1. Le collaborazioni si svolgono unicamente all'interno di locali utilizzati dall'Università; ciascuna di esse non può avere durata superiore a 200 ore per ciascun anno accademico. Le collaborazioni si svolgono presso:

- a) Uffici delle Segreterie studenti;
- b) Servizi generali dell'Università;
- c) Servizi generali di SIR, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali e di servizi;
- d) Servizi di assistenza a studenti diversamente abili.

2. Le collaborazioni attivate con bando generale, di cui al secondo comma dell'art. 2, sono ripartite come segue:

- il 60% tra le strutture richiedenti in parti eguali;
- il 40% fra le strutture richiedenti in proporzione al numero di domande di collaborazione accolte.

3. Le collaborazioni per i Servizi di assistenza a studenti con disabilità/DSA, attivate tramite bandi specifici, sono ripartite alla luce dei criteri previsti dai bandi stessi. In particolare, il bando prevede un numero di posti prestabilito per ciascuna struttura richiedente, sulla base delle esigenze comunicate dall'Unità di staff Studenti diversamente abili.

4. Le collaborazioni di cui al bando generale si svolgono presso:

- Uffici delle Segreterie studenti;
- Servizi generali dell'Università;
- Servizi generali di SIR, Dipartimenti, Centri interdipartimentali e di servizi.

Le collaborazioni riguardanti i servizi di assistenza a studenti con disabilità/DSA sono disciplinate dai relativi bandi.

5. Il Rettore può, in casi particolari e per motivate necessità, redistribuire eventuali posti non coperti.

6. Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'Università.

7. La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.

8. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.

Art. 4

Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni

1. Acquisite le richieste di collaborazione da parte dei responsabili delle strutture, l'attivazione delle collaborazioni è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentita una Commissione composta da tre docenti, uno per ciascuna delle tre macro aree scientifiche disciplinari, eletti dal Senato Accademico, tre rappresentanti degli studenti, scelti al loro interno dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, nonché da un funzionario o dirigente amministrativo designato dal Direttore Generale.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Il Presidente della Commissione è eletto all'interno della Commissione stessa tra i docenti che ne fanno parte, a maggioranza dei componenti.

2. Il decreto rettorale di emanazione del bando contiene l'indicazione:

- a) dei servizi che costituiscono oggetto delle collaborazioni;
 - b) dei luoghi in cui esse dovranno essere svolte;
 - c) del numero delle collaborazioni;
 - d) delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - e) delle date di inizio e fine delle collaborazioni;
 - f) del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 10 del presente regolamento;
 - g) dei requisiti posseduti dagli studenti per la valida presentazione delle istanze di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - h) del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione del bando, entro il quale devono essere presentate le istanze degli studenti, a norma dell'art. 5 del presente regolamento;
 - i) della composizione della Commissione suddetta, cui è demandato il compito di validare la graduatoria, formulata tramite la piattaforma informatica, ai fini dell'approvazione della stessa da parte del Senato Accademico.
3. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo on-line e sul sito web dell'Ateneo.

Cap. II

ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DELLE STESSE

Art. 5

Istanze di collaborazione

1. Le istanze di collaborazione devono essere compilate esclusivamente on-line, mediante apposita piattaforma informatica disponibile sul sito web di Ateneo, nei termini stabiliti dal bando. Possono fare istanza di collaborazione gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti al secondo anno di corso e ad anni successivi e non oltre il 1° anno fuori corso di qualsiasi corso di laurea triennale, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
- b) abbiano acquisito, con riferimento all'anno accademico precedente a quello di pubblicazione del bando, i seguenti CFU:
 - Laurea triennale: 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno 90 CFU se iscritti al 1° anno fuori corso;
 - Laurea magistrale: 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 1° anno fuori corso ;
 - Laurea magistrale a ciclo unico: 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se al 4° anno, 120 CFU se al 5° anno, 150 CFU se al 6° o al 1° anno fuori corso;
- c) non siano stati beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU Messina nell'anno accademico di emanazione del bando;
- d) non siano beneficiari di borse di collaborazione part-time ai servizi dell'ERSU Messina per l'anno accademico cui si riferisce il bando;
- e) non abbiano già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale.

Art. 6

Criteri di determinazione della graduatoria

1. Al fine della determinazione della graduatoria la Commissione attribuirà a ciascun istante i seguenti punteggi base, in relazione al curriculum formativo:

- 9 punti per media ponderata pari a 30/30;
- 8 punti per media ponderata pari/superiore a 29/30;
- 7 punti per media ponderata pari/superiore a 28/30;
- 6 punti per media ponderata pari/superiore a 27/30;
- 5 punti per media ponderata pari/superiore a 26/30;
- 4 punti per media ponderata pari/superiore a 25/30;
- 3 punti per media ponderata pari/superiore a 24/30;
- 2 punti per media ponderata pari/superiore a 23/30;
- 1 punto per media ponderata pari/superiore a 22/30;
- Nessun punto sotto la media minima di riferimento.

Per il 1° anno fuori corso è prevista una penalizzazione di 0,60 punti.

A parità di punteggio prevale lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE), qualora lo stato di pari merito persiste, prevale lo studente con minore età anagrafica.

2. In caso di rinuncia, subentrerà il candidato che occupa nella graduatoria il primo posto successivo al prescelto.

Art. 7

Graduatoria finale

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per la compilazione on line delle istanze di collaborazione, la Commissione ha il compito di validare la graduatoria, formulata tramite piattaforma informatica.

2. La graduatoria è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo. Avverso la graduatoria lo studente può presentare ricorso al Rettore entro sei giorni dalla data di pubblicazione, che si pronunzia sui ricorsi stessi, sentita la Commissione suddetta.

Capo III

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Art. 8

Costituzione del rapporto

1. Gli idonei sono invitati dall'amministrazione, secondo l'ordine di graduatoria, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di collaborazione cui sono chiamati. Nell'atto stesso sono indicati l'oggetto e le modalità della collaborazione, nonché la sede del suo svolgimento.

2. In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività di collaborazione, se ne fa proposta allo studente immediatamente seguente in graduatoria.

3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione da parte dello studente viene annotata in apposito registro. Dell'atto di impegno sottoscritto e del registro possono prendere visione tutti i docenti che ne facciano richiesta. L'atto di impegno è trasmesso in copia al responsabile della struttura alla quale lo studente è destinato.

4. L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, compatibilmente con le esigenze della struttura in cui opera.

Art. 9

Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

1. Al responsabile della struttura presso cui è prestata l'attività di collaborazione è fatto obbligo di vigilare sul corretto e pieno svolgimento dell'attività di collaborazione e di presentare, a conclusione dello stesso, una relazione contenente una valutazione in merito all'attività svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché all'efficacia dei servizi esercitati.

2. Eventuali inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione sono senza indugio comunicate dal responsabile della struttura al Rettore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, il Rettore può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato alla riduzione del corrispettivo spettante allo studente stesso, in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata ovvero far luogo alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Art. 10

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è fissato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel bando.

2. Il pagamento del corrispettivo ha luogo da parte dell'amministrazione dietro presentazione della relazione, di cui all'art. 9, comma 1, da parte del responsabile della struttura, attestante il regolare svolgimento della collaborazione prestata.

3. Il corrispettivo è esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui, ai sensi dell'art.11, comma 3, del DLgs. 29 marzo 2012 n. 68.

4. Nel caso che il rapporto di collaborazione sia stato sospeso, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto per la collaborazione non prestata.

Art. 11

Cessazione del rapporto

1. Scaduto il termine fissato nell'atto di costituzione del rapporto di collaborazione, il rapporto stesso cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa altresì automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università.

2. È facoltà dello studente interessato chiedere la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso, alla struttura può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

Art. 12

Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

2. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

Art. 13

Relazione finale

1. Entro la fine di ciascun anno solare la Commissione, di cui all'art. 4 del presente regolamento, redige e trasmette al Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficienza dei servizi prestati.

Cap. IV

STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI

Art. 14

Stanziamento annuale

In sede di predisposizione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stanziava le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese richieste per il pagamento dei corrispettivi agli studenti chiamati a svolgere attività di collaborazione.

Cap. V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15

Disposizioni transitorie

La Commissione part-time studenti attualmente nominata resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato. La nuova Commissione verrà nominata ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.